



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale di Venezia

TRATTAMENTO ECONOMICO

TUTTI I PERIODI DI ASSENZA DI CUI SOTTO VANNO COMPUTATI:

- **DALLA DATA DI NASCITA DEL BAMBINO TRASCORSO IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA**
- **CUMULANDO I PERIODI USUFRUITI SIA DALLA MADRE CHE DAL PADRE LAVORATORE**

DAL 1° AL 3° ANNO DI VITA

45 Giorni complessivi di assenza da fruire nell'arco dei primi 3 anni di vita del bambino a discrezione del dipendente. *		Per i successivi periodi e comunque nel limite complessivo di mesi 6, cumulativi tra i due genitori		Dal 7° al 10° mese complessivo di assenza (elevato a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo superiore a 3 mesi)	
T.E.P.	T.E.A.	T.E.P.	T.E.A.	T.E.P.	T.E.A.
100%	100%	30%	30%	0 *	0*
* Resta salva così la possibilità per il dipendente che voglia conservare in tutto o in parte il congedo straordinario per gravi motivi, da fruire ad altro titolo, di scegliere, in alternativa al predetto regime economico, il trattamento economico, pari ad una indennità del 30% della retribuzione.				* (30 % solo nel caso in cui il reddito individuale del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria)	

DAL 3° ALL'8 ANNO DI VITA

Dal compimento del 3° anno di vita e fino all'8°	
T.E.P.	T.E.A.
0 *	0 *
* (30% solo nel caso in cui il reddito individuale del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria)	

ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO

DAL 1° AL 3° ANNO DI VITA

Spetterà il trattamento economico previsto dal congedo straordinario per gravi motivi se non fruito ad altro titolo, nei limiti della durata annuale di 45 giorni.	
T.E.P.	T.E.A.
100 %	100 %

DAL 3° ALL' 8° ANNO DI VITA

Spettano 5 giorni lavoratori annui, a titolo di astensione per malattia ma non spetta alcun trattamento economico	
T.E.P.	T.E.A.
0 *	0 *
* (30% solo nel caso in cui il reddito individuale del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria)	

Venezia, lì 21 agosto 2001

*Il Segretario Provinciale
Cira DE MARCO*